

PAOLO RIPAMONTI – ELENA INVERNIZZI

Commercialisti Associati – Revisori Legali

Largo Caleotto, 1 - 23900 LECCO (LC)

Tel. 0341/364022 - Fax 0341/287042

Gentile Cliente

Circolare n.3/2018 Novità fiscali del c.d. “Decreto Dignità”.

Il D.L.12.07.18 n.87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, pubblicato su G.U. il 13.07.18 ed entrato in vigore il 14.07.18, contiene alcune novità normative.

Trascurando qui le novità sul lavoro, riassumo quelle di natura fiscale.

Limiti al beneficio degli iper-ammortamenti. Vengono introdotti ulteriori vincoli per gli investimenti effettuati dopo il 14/07/2018. Tali investimenti in impianti ad alta tecnologia sono agevolati (con maggiori ammortamenti del 150%) solo se destinati a strutture produttive situate in Italia. Se nel corso del periodo della fruizione dei maggiori ammortamenti, gli stessi vengono venduti o destinati a strutture produttive all'estero, tutte le agevolazioni fruite devono essere restituite.

Nessuna modifica interessa invece l'acquisto di beni materiali strumentali nuovi (esclusi mezzi di trasporto) che beneficiano, anche per il 2018, del super-ammortamento (maggiorazione del 30% dell'aliquota ordinaria di ammortamento).

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo. Non sono più ammissibili, dal 2018, i costi sostenuti per l'acquisto di beni immateriali derivanti da operazioni con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

Penalizzazioni alla delocalizzazione di imprese. Imprese operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di aiuti di Stato per investimenti produttivi, decadono dal beneficio (con sanzione da 2 a 4 volte l'aiuto fruito) qualora si trasferiscano o trasferiscano una parte dell'attività economica, in Stati non appartenenti all'Unione Europea (o allo Spazio economico europeo) entro cinque anni.

Aiuti di Stato. Tutela dell'occupazione. Sempre le imprese che beneficiano di aiuti di Stato, decadono dal beneficio qualora riducano l'occupazione entro cinque anni dal completamento dell'investimento. La decadenza è proporzionale per riduzioni del personale oltre il 10% e fino al 50%, completa oltre.

Nuovi termini per la presentazione delle comunicazioni dati fatture emesse e ricevute. Dallo scorso anno 2017 gli spesometri, rivisti nei contenuti, hanno cadenza per trimestre o semestre solare. Ritengo che la grande maggioranza abbia optato per la cadenza semestrale.

Per coloro che hanno optato per le comunicazioni trimestrali, le scadenze di presentazione sono state o saranno: 31/05/2018 per il 1° trimestre; 30/09/2018 (1° ottobre in quanto il 30 è domenica) per il 2° trimestre; **28/02/2019** per il 3° e 4° trimestre (la novità consiste nello slittamento del 3° trimestre dalla originaria scadenza del 30/11/2018).

Per coloro che effettuano le comunicazioni con cadenza semestrale: 01/10/2018 per il 1° semestre 2018 e 28/02/2019 per il 2° semestre 2018 (in questo caso i termini sono confermati).

Ricordo che, dal 2019, se prenderà avvio la fatturazione elettronica generalizzata, la comunicazione dei dati delle fatture verrà abolita e sostituita dalla comunicazione dei soli rapporti commerciali con l'estero, quando non assoggettati, in via facoltativa, a fatturazione elettronica.

Fuoriuscita da split payment delle prestazioni assoggettate a ritenuta fiscale.

Con un nuovo intervento all'art.17-ter DPR 633/72 (Disciplina IVA), sono state escluse da split payment o scissione dei pagamenti, le prestazioni di servizi rese a pubbliche amministrazioni, società partecipate, società quotate risultanti dagli appositi elenchi (vedi www.finanze.it) e **soggette a ritenuta fiscale ai sensi dell'art.25 del DPR 600/72. Si tratta dei compensi di lavoro autonomo (professionisti) anche occasionale che sono soggette alla ritenuta fiscale del 20%.**

In tal caso il prestatore d'opera non dovrà più riportare in fattura "operazione soggetta a split payment o a scissione dei pagamenti". L'amministrazione pubblica e gli altri soggetti alla disciplina, committenti dei servizi non dovranno più trattenere e versare l'IVA, ma solo la ritenuta fiscale, come già comunemente avviene nei rapporti con società ed enti privati non soggetti a scissione dei pagamenti.

La modifica ha effetto per le fatture emesse dopo il 14/07/2018, entrata in vigore del Decreto Legge.

Accertamento sintetico o "redditometro" a carico delle persone fisiche.

L'accertamento sintetico, disciplinato dall'art.38 del DPR 600/73, è quello che consente di presumere, salvo prova contraria, un maggior reddito in capo alle persone fisiche sulla base della disponibilità di indici di capacità contributiva: abitazioni, autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, iscrizioni a club privati, cavalli o investimenti (acquisti immobiliari, aumenti di capitale) e altre spese rilevanti.

Per il momento viene abrogato il decreto ministeriale 16/09/2015 che consentiva di ricostruire induttivamente i valori di reddito attribuibili, dal possesso di determinati indici di capacità contributiva. Tale decreto resta ancora in vigore, per gli accertamenti riguardanti fino al periodo d'imposta 2015 (prescrizione al 31.12.2020). Per il 2016 e seguenti, saranno varati altri nuovi decreti attuativi "sentiti ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica ricostruzione induttiva del reddito...". C'è quindi da aspettarsi una revisione ponderata della ricostruzione del reddito complessivo, partendo da spese e investimenti.

Abrogazione delle società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL). Viene soppressa, dal 2018, l'intera disciplina delle SSDL, nuovo soggetto giuridico appena istituito dalla L.205/17 (Legge di stabilità per il 2018). Continuano ad applicarsi le semplificazioni ed agevolazioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche.

Infine, ricordo che le disposizioni, seppur immediatamente applicabili sono contenute in un decreto legge che, come tale, è suscettibile di ulteriori modifiche in sede di conversione in legge.

Colgo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Lecco, 18 luglio 2018

Dott. Paolo Ripamonti
